



Sent. n. 64/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Dott. Alberto MINGARELLI | Presidente |
| - Dott.ssa Rossana DE CORATO | Consigliere |
| - Dott. Andrea MAZZIERI | Primo Referendario |

nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37432** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti della Sig.ra:

- **Mihaela CIBOTARIU**, nata a Piatra Neamt (Romania), il 27 gennaio 1980, residente ad Alberobello (BA), alla Via Turati n. 8, codice fiscale CBT MHL 80A67 Z129V, non costituita.

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. 2266/2017/PPA.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024 - relatore il Primo Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio la Dott.ssa Maria Teresa SAVINO - il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Dott. Daniele GIANNINI mentre nessuno è comparso per la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU.

	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 3 ottobre 2023, la Procura Regionale	
	ha convenuto in giudizio la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU per sentirla	
	condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., del danno di Euro	
	188.312,46 - o del maggiore importo eventualmente accertato in giudizio -	
	oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi	
	legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di condanna e alle	
	spese di giustizia.	
	Deduce l'Ufficio Inquirente:	
	i) che, in data 13 gennaio 2017, la Stazione dei Carabinieri “ <i>Parco</i> ” di	
	Ruvo di Puglia (BA), ha trasmesso due verbali di contestazione di	
	illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, con i quali è	
	stata accertata la violazione dell'art. 2 L. 898/1986 e ss.mm.ii. da parte	
	della Sig.ra Mihaela CIBOTARIU, titolare dell’omonima azienda	
	agricola, e del Sig. Vito MARTINO (all’epoca compagno della prima e	
	titolare di altra azienda agricola) nonché l’irregolare percezione di aiuti	
	comunitari e di diritti di aiuto (titoli) nell’ambito del regime di	
	pagamento unico <i>ex</i> Regolamento C.E. n. 73/2009 e Regolamento U.E.	
	n. 1307/2013, per un ammontare complessivo di Euro 214.946,88	
	erogati da A.G.E.A. a valere sul F.E.A.G.A.;	
	ii) che il citato verbale recava la comminatoria, nei riguardi della predetta	
	beneficiaria, di una sanzione pecuniaria ai sensi della L. 689/1981 per	
	Euro 126.572,89 in relazione ad un illecito amministrativo connesso a	
	violazioni dei citati Regolamenti, alla quale la Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU era obbligata in solido con il Sig. Vito MARTINO;	
	2	

	iii) che, nei verbali di contestazione suddetti si riportava che la Sig.ra	
	Mihaela CIBOTARIU, avvalendosi della complicità del Sig. Vito	
	MARTINO, aveva creato un'azienda agricola fittizia - basata sulla	
	disponibilità di una superficie fondiaria falsamente condotta - per la	
	quale avrebbe indebitamente incassato il contributo comunitario	
	anzidetto, non praticando personalmente la stessa alcuna attività agricola	
	sui terreni costituenti il proprio compendio aziendale, ubicati in agro di	
	Bitonto (BA) e di Bari (Santo Spirito), trattandosi di azienda in larga	
	parte esistente solo sulla carta, e che nel periodo compreso tra il 2009 e	
	il 2013, con svariate azioni esecutive di un medesimo disegno illecito	
	nonché in accordo con l'allora compagno Sig. Vito MARTINO, la stessa	
	aveva presentato annualmente la Domanda Unica di Pagamento	
	(D.U.P.) al fine di accedere al contributo comunitario erogato	
	dall'A.G.E.A. in base alle normative europee, con falsa attestazione del	
	possesso dei requisiti essenziali necessari al conseguimento del	
	beneficio;	
	iv) che il Sig. Vito MARTINO ha dichiarato di essersi attivato reperendo	
	terreni, titoli ed intervenendo in prima persona nella conduzione	
	effettiva di alcuni terreni coltivati ad oliveto, di fatto emergendo quale	
	effettivo gestore e organizzatore dell'azienda agricola facente capo alla	
	Sig.ra Mihaela CIBOTARIU, costituita da terreni di proprietà altrui -	
	appartenenti ad amici e conoscenti dello stesso Sig. Vito MARTINO al	
	quale ne avevano ceduto la conduzione a titolo gratuito - ed anche da	
	terreni ottenuti mediante un contratto di comodato autocertificato, nel	
	quale la firma del legittimo proprietario risultava acquisita	
	3	

	secondo i DD.MM. 5 agosto 2004 e 9 dicembre 2009 ed il D.M. 26	
	febbraio 2015 n. 1420;	
	- l'inesistenza delle attività agricole in taluni fondi, dichiarati come	
	eseguite nelle domande, in contrasto con l'art. 2, lett. c) del	
	Regolamento C.E. n. 73/2009, attuale art. 4 comma 1, lett. c) del	
	Regolamento U.E. 1307/2013;	
	- il decisivo apporto del Sig. Vito MARTINO nella conduzione dei	
	terreni di cui lo stesso o la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU avevano la	
	legittima titolarità;	
	ix) con riferimento alle singole criticità, la Guardia di Finanza evidenziava	
	come nel corso delle annate la composizione dell'azienda fosse rimasta	
	sostanzialmente immutata e consistesse in sette particelle -	
	dettagliatamente indicate - divenute sei nella sola annata 2013, ubicate	
	in agro di Bitonto (BA) ed in agro di Bari (Santo Spirito).	
	L'Ufficio Requirente ha, in merito, precisato che i verbali della P.G. sono	
	stati trasmessi anche all'A.G.E.A., la quale ha disposto la sospensione	
	cautelare del procedimento di erogazione (art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001) e,	
	all'esito dei riscontri sui contratti di affitto/comodato presentati a corredo	
	delle domande di premio, ha rilevato la fittizietà degli stessi nonché la	
	conseguente carenza di un valido titolo di conduzione delle superfici.	
	Nello specifico, riferisce la Procura Regionale che, alla luce dei controlli	
	effettuati, l'A.G.E.A. ha ritenuto fondata la citata contestazione della	
	condotta della Sig.ra Mihaela CIBOTARIU - la quale risulterebbe in	
	contrasto con quanto prescritto dal diritto nazionale circa il possesso di un	
	valido titolo giuridico legittimante l'utilizzo dei terreni per i quali é richiesto	
	5	

	il contributo (art. 3, lett. f, D.P.R. n. 503/1999 e circolare A.G.E.A. prot.	
	ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005) in attuazione delle prescrizioni	
	comunitarie che impongono agli Stati membri di istituire un Sistema	
	Integrato di Gestione e Controllo, al fine di prevenire e perseguire le frodi e	
	le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità e	
	negligenze - ed ha stabilito di dover recuperare un credito di Euro	
	188.312,46.	
	Nell’atto di citazione e nell’invito a dedurre, l’Ufficio Inquirente ha illustrato	
	quali fossero le aree indicate dalla Sig.ra Mihaela CIBOTARIU nel proprio	
	fascicolo aziendale:	
	1) terreno sito in Bitonto (BA), censito in Catasto al Foglio n. 150,	
	Particella n. 8;	
	2) terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in Catasto al Foglio n. 9,	
	Particella n. 63;	
	3) terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in Catasto al Foglio n. 9,	
	Particella n. 237;	
	4) terreno sito in Bitonto (BA), censito in Catasto al Foglio n. 14, Particella	
	n. 191 (indicato solo nelle annate dal 2009 al 2012);	
	5) terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in Catasto al Foglio n. 9,	
	Particella n. 248;	
	6) terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in Catasto al Foglio n. 11,	
	Particella n. 142;	
	7) terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in Catasto al Foglio n. 10,	
	Particella 130.	
	Nella fase pre-processuale, l’Ufficio Requirente ha contestato ai Sigg.ri Vito	
	6	

	MARTINO e Mihaela CIBOTARIU come le dichiarazioni rese in ordine	
	all’effettiva conduzione ed alla legittima titolarità delle aree fossero veritiere	
	solo in relazione ai terreni di cui ai menzionati punti nn. 2), 3), 4) e 6) -	
	sebbene le operazioni colturali fossero svolte per la maggior parte dal solo	
	Sig. Vito MARTINO - mentre il terreno di cui al punto n. 1) sarebbe	
	inidoneo alla coltivazione, il fondo di cui al punto n. 5) sarebbe stato	
	condotto dal legittimo proprietario e la particella di cui al punto n. 7)	
	risulterebbe abbandonata e priva di conduzione da anni, sicché - attesa	
	l’inammissibilità della richiesta di aiuti - la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU	
	avrebbe reso delle false dichiarazioni e creato, in tal modo, le condizioni	
	necessarie per l'ottenimento illecito dell'aiuto in violazione dell'art. 30 del	
	Regolamento C.E. n. 73/09 e degli artt. 57 e 60 “ <i>dichiarazione eccessiva</i>	
	<i>intenzionale</i> ” del Regolamento C.E. n. 1122/2009 (corrispondenti all’art. 60	
	del Regolamento U.E. n. 1306/2013 ed all’art. 19, paragrafo I, comma 2 del	
	Regolamento U.E. delegato n. 640/2014).	
	La Sig.ra Mihaela CIBOTARIU, in seguito alla notifica dell’invito a	
	dedurre, non ha svolto alcuna deduzione difensiva né ha chiesto l’audizione	
	personale, mentre all’esito delle deduzioni e dell’audizione del Sig. Vito	
	MARTINO - individuato in sede di invito a dedurre come responsabile delle	
	condotte illecite in quanto socio occulto dell’intimata - la posizione di	
	quest’ultimo è stata archiviata.	
	In data 20 ottobre 2023, la Procura Regionale ha notificato alla Sig.ra	
	Mihaela CIBOTARIU il decreto di fissazione dell’udienza odierna e l’atto di	
	citazione recante la contestazione di una condotta dolosa consistente nella	
	falsa attestazione del possesso di terreni di cui non aveva la disponibilità, e	
	7	

	segnatamente:	
	i) in relazione alle aree di cui ai punti nn. 1) e 7) dell’elenco suddetto -	
	ovverosia il terreno sito in Bitonto (BA), censito in Catasto al Foglio n.	
	150, Particella n. 8 ed il terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in	
	Catasto al Foglio n. 10, Particella 130 - la dichiarazione di conduzione	
	di superfici inidonee a qualsiasi attività di coltivazione e su cui alcuna	
	attività era stata mai effettuata;	
	ii) in relazione ai terreni di cui ai punti nn. 4) e 5) dell’elenco suddetto -	
	ovverosia il terreno sito in Bitonto (BA), censito in Catasto al Foglio n.	
	14, Particella n. 191 ed il terreno sito in Bari (Santo Spirito), censito in	
	Catasto al Foglio n. 9, Particella n. 248 - la sottoscrizione di almeno due	
	autocertificazioni risultate non rispondenti al vero.	
	Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024, all’esito della declaratoria di	
	contumacia della convenuta, il Pubblico Ministero ha confermato il	
	contenuto della domanda, riportandosi all’atto di citazione.	
	Il giudizio, all’esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria a favore di	
	A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per l’ammontare di	
	Euro 188.312,46 - o del maggiore importo eventualmente accertato in	
	giudizio - oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli	
	interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna e alle	
	spese di giustizia, formulata dalla Procura Regionale a carico della Sig.ra	
	Mihaela CIBOTARIU quale beneficiaria delle agevolazioni finanziarie	
	previste dai Regolamenti U.E. nn. 73/2009 e 1307/2013.	
	8	

	2. In via preliminare, osserva il Collegio che la declaratoria di contumacia	
	della convenuta consegue alla rituale notificazione nei confronti della stessa	
	- presso il suo luogo di residenza e mediante consegna alla cognata	
	dichiaratasi convivente (art. 139, comma 2, c.p.c.) - dell'atto di citazione e	
	del decreto di fissazione d'udienza in data 20 ottobre 2023.	
	3. Rileva, inoltre, il Collegio che sussiste l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.	
	richiamato dall'art. 7 c.g.c.) in capo all'Ufficio Requirente, in quanto non	
	consta il recupero in via amministrativa della totalità, o anche solo di una	
	parte, delle somme indebitamente erogate dall'A.G.E.A. all'odierna	
	convenuta.	
	4. Nel merito, la domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento.	
	4.1. Occorre premettere che i finanziamenti <i>sub iudice</i> riguardano le	
	annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, soggette - in base al regime	
	applicabile <i>ratione temporis</i> - al Regolamento C.E. n. 73/2009 nonché al	
	Regolamento C.E. n. 1122/2009.	
	In particolare, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:	
	- l'art. 30 del Regolamento C.E. n. 73/2009 per cui: “ <i>Senza pregiudizio di</i>	
	<i>eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono</i>	
	<i>erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato</i>	
	<i>artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al</i>	
	<i>fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di</i>	
	<i>sostegno</i> ”;	
	- l'art. 34, comma 1, del Regolamento C.E. n. 73/2009 per cui: “ <i>1. Il</i>	
	<i>sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli</i>	
	<i>agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro</i>	
	9	

regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto

integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili

successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene

azzerato”;

- art. 81, comma 1, del Regolamento C.E. n. 1122/2009 per cui: “*Fermo*

restando l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora,

successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori a

norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n.

1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati

indebitamente, l'agricoltore interessato cede i diritti indebitamente

assegnati alla riserva nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento

(CE) n. 73/2009. Se nel frattempo l'agricoltore ha trasferito i diritti

all'aiuto ad altri agricoltori, l'obbligo di cui al primo comma incombe

anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi

trasferiti, qualora l'agricoltore destinatario dell'assegnazione iniziale

non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il

valore dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. I

diritti all'aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati

fin dall'inizio".

Inoltre, in relazione all'esposizione di dati o notizie falsi, con indebito

consegna di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre

erogazioni a carico, totale o parziale, del Fondo europeo agricolo di

garanzia, l'art. 3, comma 1, L. 898/1986 prevede che: *“Indipendentemente*

dalla sanzione penale [...] nell'ambito di applicazione delle misure

finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è

tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo

stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito [...]’.

4.2. Viene, altresì, in considerazione l’insegnamento della giurisprudenza

contabile secondo cui: “*nell’ambito della politica agricola comune, il*

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ha il compito di finanziare le

misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli e di concedere

pagamenti diretti agli agricoltori, secondo un regime di pagamento unico

per il sostegno diretto al reddito di costoro. Il regolamento (CE) n.

1782/2003 del Consiglio ha introdotto questo regime di pagamento per le

aziende agricole sotto forma di "titoli individuali" che sono assegnati sulla

base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel

triennio considerato quale termine di riferimento. Si tratta di un aiuto non

più legato alla produzione (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla

produzione) ma alla superficie aziendale complessivamente destinata ad

attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle

buone condizioni agronomiche e ambientali dettati dalla Commissione

europea (principio della condizionalità). I medesimi principi sono alla base

del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (applicabile a far data dal

primo gennaio 2009) che ha abrogato il precedente regolamento (CE) n.

1782/2003. L'attribuzione degli aiuti è subordinata all'assegnazione di

titoli, senza i quali gli agricoltori non possono ottenere contributi, pur

avendo la giuridica disponibilità di terreni e pur svolgendo già un’attività

agricola. Tutti i titoli italiani risultano censiti in un registro nazionale (cd.

"Registro Nazionale Titoli"), istituito con decreto-legge 9 settembre 2005, n.

182, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2005, n. 231.

Il conseguimento dei titoli, per poter richiedere i connessi contributi, può avvenire mediante il trasferimento tra agricoltori (nelle forme della vendita, della successione o di affitto, etc.), trattandosi di diritti cartolarizzati e quindi trasferibili con o senza i terreni cui si riferiscono, oppure attingendo, gratuitamente, ai titoli della "Riserva Nazionale", gestita dall'AG.E.A. Questa seconda modalità ha, però, carattere eccezionale, potendovi accedere, per una sola volta, coloro che gestiscono aziende in zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo o si trovano in predefinite situazioni particolari oppure avviano per la prima volta un'attività agricola (cd. <nuovi agricoltori>); si tratta dunque di soggetti deboli che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela favorendone l'inserimento nel contesto produttivo. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del Reg. (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono, infatti, "utilizzare la riserva nazionale per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola". Per quanto qui rileva, la concessione gratuita dei titoli avviene, ai sensi dell'art. 2, lett. I) del Reg. (CE) n. 1120/09 [recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico" in esecuzione del Reg. (CE) n. 73/2009], a favore dell' ««agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola»» - vale a dire della "persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni

precedenti l'inizio della nuova attività agricola” - e, ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, in numero “non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda”. La richiesta di accesso alla “Riserva Nazionale” legittima inoltre il nuovo agricoltore ad ottenere la corrispondente contribuzione a carico del F.E.A.G.A., computata in base all’abbinamento tra terreni dichiarati e titoli ottenuti. [...] Il rischio che l’accesso alla Riserva nazionale si configuri come un’operazione fraudolenta, posta in essere all’unico scopo di consentire l’acquisizione indebita di titoli da parte di operatori economici già presenti nel mercato, procurando loro un vantaggio confliggente con gli scopi previsti dalla politica agricola comune, era stata prevista dal legislatore eurounitario: l’art. 30 del Reg. (CE) 73/2009 prevede, infatti, che “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”. La norma riportata si colloca tra le disposizioni di carattere generale del regolamento (Titolo II) e quindi si applica a tutti i regimi di sostegno ivi contemplati, come espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede alle quali deve essere improntato il comportamento di chiunque richieda l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche. In termini sostanzialmente corrispondenti dispone altresì l’articolo 60 del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune”. L’articolo 81, comma 1 del

Reg. (CE) n. 1122/2009 [recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori”], stabilisce inoltre che “qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori [...], si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l'agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale”, che, “Se nel frattempo l'agricoltore ha trasferito i diritti all'aiuto ad altri agricoltori, l'obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari” e che “I diritti all'aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall'inizio”. Va, infine, evidenziato che nel preambolo del più volte menzionato Reg. (CE) 73/2009, ai punti 25) e 28), si legge che “Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti”, che “È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime di pagamento unico o per tener conto di necessità specifiche in determinate regioni” e che “È opportuno stabilire norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto per impedire trasferimenti a fini speculativi e [...] l'accumulo di diritti all'aiuto che non corrispondono ad una realtà agricola. [...] Va, a questo punto, rilevato, quale principio di carattere generale posto a presidio della corretta allocazione delle risorse pubbliche rientranti nell'ambito qui considerato, che <per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità”

dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato> (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015), con la conseguenza che “tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato” (ibidem): in buona sostanza, la <disponibilità dei terreni deve essere “titolata” non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui> [...]” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, 12 gennaio 2021, n. 1).

Si è, altresì, osservato che: “Il conseguimento dei titoli può avvenire mediante il trasferimento tra agricoltori (attraverso vendita, successione, affitto, etc.), trattandosi di diritti cartolarizzati, oppure attingendo gratuitamente dalla “Riserva Nazionale” gestita dall'AGEA, possibilità concessa, per una sola volta, a coloro che gestiscono aziende in zone soggette a programmi di ristrutturazione o di sviluppo o che si trovano in predefinite situazioni particolari oppure che avviano per la prima volta un'attività agricola, a condizione che dichiarino di non aver esercitato alcuna attività agricola nei cinque anni precedenti ed abbiano la conduzione titolata di superfici la cui estensione in ettari sia pari al numero di titoli che desiderano ottenere. In merito deve richiamarsi la disciplina di carattere generale, applicabile a tutti i regimi di sostegno, di cui l'art. 30 del Reg. (CE) n. 73/2009, ai sensi del quale “Senza pregiudizio di eventuali

disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”, nonché l’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, a seguito della riforma della PAC introdotta per il periodo 2014/2020, che ripropone la medesima clausola anti-elusione, mirante ad impedire che la percezione dei contributi, ancorata all’estensione delle superfici legittimamente a disposizione del richiedente, possa fondarsi su attestazioni mendaci o in altro modo non corrispondenti allo stato di fatto dichiarato dal titolare dell’azienda. Deve richiamarsi, inoltre, l’art. 81 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che stabilisce che nei casi di indebita assegnazione di titoli, i medesimi (cd. “titoli tossici”) devono essere annullati, restituendone il valore alla “Riserva Nazionale” e recuperando i contributi dai medesimi generati in capo a chiunque li abbia utilizzati e/o ne sia in possesso (con riguardo, dunque, altresì ai terzi acquirenti, anche se in buona fede), nonché il Reg. (CE) n. 73/2009 nel preambolo, ai punti 25) e 28), dispone che “...per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti”. Deve richiamarsi, inoltre, la disciplina integrativa (D.P.R. n. 503/1999; decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4/4/2000, del 10/8/2001 e del 17/4/2003) ai sensi della quale l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un

titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca
 all'imprenditore agricolo la disponibilità della superficie, che non può
 essere surrogato da mere relazioni di fatto con i terreni interessati. La
 normativa comunitaria non specifica quale debba essere il titolo in base al
 quale l'agricoltore ha la disponibilità della superficie dichiarata, rinviando
 alle disposizioni dettate al riguardo dagli Stati membri. In merito, il DPR 1°
 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione dell'anagrafe delle
 aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30
 aprile 1998, n. 173, nel subordinare l'ammissione a qualsiasi beneficio
 all'iscrizione dell'azienda alla suddetta anagrafe, impone l'obbligo di
 comunicare, ai sensi dell'art. 3, lett. f), il "titolo di conduzione degli
 immobili" e qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della
 titolarità. È evidente, infatti, che, trattandosi di aiuti parametrati
 all'estensione dei terreni, la reale disponibilità delle superfici, delle quali
 occorre la specificazione dei riferimenti catastali dettagliati, costituisce un
 fattore essenziale. Tali fondamentali elementi sono stati, inoltre, oggetto di
 esplicita codificazione nei provvedimenti applicativi, emanati dalla
 competente AGEA, nei quali sono stati individuati i presupposti giuridici
 (proprietà, affitto, mezzadria, comodato, usufrutto), ritenuti idonei a dare
 dimostrazione della disponibilità dei terreni ("Manuale delle procedure del
 fascicolo aziendale", allegato alla circolare AGEA n. 210 del 2005, come
 successivamente integrato e modificato; circolari AGEA n. 35 del 24 aprile
 2001; n. 23 del 24 aprile 2003 e n. 49 del 4 novembre 2009; circolari ACIU
 2011.679 e n. 2012.28). Con circolare n. 35, del 24 aprile 2001, il predetto
 organismo ha, in primo luogo, richiamato l'attenzione dei richiedenti le

	<i>sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto, nonché copia</i>	
	<i>della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del</i>	
	<i>fondo o dall'affittuario [...]. Con circolare n. 679 del 25 novembre 2011,</i>	
	<i>l'AGEA ha, infine, introdotto il divieto di utilizzare i contratti verbali di</i>	
	<i>affitto, di talché, a partire dall'adozione dell'atto regolamentare, non</i>	
	<i>appare sufficiente la semplice dichiarazione sostitutiva, ma occorre esibire</i>	
	<i>il contratto redatto per iscritto. Emerge con chiarezza, pertanto, che</i>	
	<i>l'erogazione del contributo è condizionata alla sussistenza di un titolo, da</i>	
	<i>documentarsi con le forme previste (e con tutte le conseguenze di cui all'art.</i>	
	<i>75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora lo stesso sia provato attraverso</i>	
	<i>l'autocertificazione), che attribuisca al coltivatore/allevatore la</i>	
	<i>disponibilità della superficie” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 1°</i>	
	<i>dicembre 2022, n. 237).</i>	
	4.3. Nel caso di specie, i contributi percepiti dalla Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU per gli anni 2009 (domanda unica di pagamento n.	
	90812817402), 2010 (domanda unica di pagamento n. 00810559930), 2011	
	(domanda unica di pagamento n. 10802398668) e 2012 (domanda unica di	
	pagamento n. 20806320717) sono riferiti - in base alle indicazioni di cui alle	
	corrispondenti schede di validazione del fascicolo aziendale - alle aree	
	ubicate nel Comune di Bari (censite in Catasto al Foglio n. 9, Particelle nn.	
	63, 237 e 248 nonché al Foglio n. 10, Particella n. 130 ed al Foglio n. 11,	
	Particella n. 142) e nel Comune di Bitonto (BA) (censite in Catasto al Foglio	
	n. 14, Particella n. 191 nonché al Foglio n. 150, Particella n. 8) (Doc. 10	
	della Procura Regionale).	
	I contributi percepiti per l'anno 2013 (domanda unica di pagamento n.	

	30809800466) sono riferiti - sempre in base alle indicazioni di cui alla	
	corrispondente scheda di validazione del fascicolo aziendale - alle medesime	
	aree di terreno innanzi indicate, con la sola eccezione di quella ubicata nel	
	Comune di Bitonto (BA) e censita in Catasto al Foglio n. 14, Particella n.	
	191 (Doc. 10 della Procura Regionale).	
	4.4. Tanto precisato, è dirimente - ai fini dell'accoglimento della domanda	
	attore - la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio Requirente circa l'insussistenza	
	di titoli comprovanti la giuridica disponibilità - in capo alla Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU - del terreno ubicato in Bitonto (BA) e censito in Catasto al	
	Foglio n. 14, Particella n. 191 nonché del terreno sito in Bari (Santo Spirito)	
	e censito in Catasto al Foglio n. 9, Particella n. 248.	
	4.4.1. Per quanto attiene all'area ubicata in Bitonto (BA) e censita in Catasto	
	al Foglio n. 14, Particella n. 191, consta dal verbale di sommarie	
	informazioni testimoniali rese dal Sig. Francesco BASILE in data 24 agosto	
	2016 come il padre, Sig. Rocco BASILE, fosse proprietario del terreno sin	
	dall'anno 2000 per averlo ricevuto in donazione e come l'area fosse condotta	
	dal dichiarante unitamente ai fratelli, salva la concessione in locazione - in	
	alcune annate prossime all'anno 2005 - alla Sig.ra Angela MAIORANO, ma	
	non alla Sig.ra Mihaela CIBOTARIU, peraltro nota al dichiarante stesso	
	(Doc. 10 della Procura Regionale).	
	In merito, è il caso di evidenziare che le due autocertificazioni - intestate	
	rispettivamente al Sig. Rocco BASILE ed alla Sig.ra Mihaela CIBOTARIU -	
	sono inidonee a dar prova della concessione in comodato d'uso del terreno	
	suddetto, avuto riguardo alla genericità del loro contenuto (in quanto non	
	sono neppure indicate le date di inizio e di conclusione del rapporto	
	21	

	contrattuale) nonché all'illeggibilità delle sottoscrizioni apposte in calce alle	
	medesime ed all'omessa allegazione di copia dei documenti d'identità dei	
	firmatari (Doc. 10 della Procura Regionale).	
	Elemento, quest'ultimo, espressamente previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/2000	
	ai fini della valida formazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di	
	notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) poiché, come condivisibilmente	
	osservato: “[...] <i>l'allegazione della copia fotostatica del documento del</i>	
	<i>sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art.</i>	
	<i>38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire - in</i>	
	<i>considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione -</i>	
	<i>legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e</i>	
	<i>giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta pertanto di un</i>	
	<i>elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità</i>	
	<i>della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione</i>	
	<i>sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a</i>	
	<i>comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva</i>	
	<i>della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. Stato, VI, 2</i>	
	<i>maggio 2011, n. 2579; VI, 4 giugno 2009, n. 3442; V, 7 novembre 2007, n.</i>	
	<i>5761; 11 maggio 2007, n. 2333)” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto</i>	
	<i>2018, n. 4959).</i>	
	Non conducono ad una differente determinazione del Collegio le	
	affermazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali	
	rese dal Sig. Vito MARTINO in data 6 settembre 2016 (Doc. 10 della	
	Procura Regionale) circa l'accordo intercorso con il Sig. Rocco BASILE in	
	ordine ad un contratto a titolo gratuito, attesa l'estrema genericità delle	
	22	

	stesse, sia per quanto attiene alla durata del rapporto e sia in merito	
	all'individuazione del soggetto che avrebbe conseguito la giuridica	
	disponibilità dell'area.	
	4.4.2. Per quanto attiene alla superficie ubicata in Bari (Santo Spirito) e	
	censita in Catasto al Foglio n. 9, Particella n. 248, consta dal verbale di	
	sommario informazioni testimoniali rese dal Sig. Giuseppe GIORELLI in	
	data 24 agosto 2016 come lo stesso fosse proprietario del terreno sin	
	dall'anno 2001 e non l'avesse mai affidato a terzi né conoscesse la Sig.ra	
	Mihaela CIBOTARIU (Doc. 10 della Procura Regionale).	
	Anche in riferimento a tale area, è appena il caso di evidenziare che le due	
	autocertificazioni - intestate rispettivamente al Sig. Giuseppe GIORELLI ed	
	alla Sig.ra Mihaela CIBOTARIU (Doc. 10 della Procura Regionale) - sono	
	inidonee a dar prova della concessione in comodato d'uso del terreno	
	suddetto, avuto riguardo alla genericità del loro contenuto (in quanto non	
	sono neppure indicate la data di inizio e di conclusione del rapporto	
	contrattuale) ed all'omessa allegazione di copia dei documenti d'identità dei	
	firmatari. Elemento, quest'ultimo, espressamente previsto dall'art. 38 D.P.R.	
	445/2000 ai fini della valida formazione della dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) per le ragioni in precedenza	
	illustrate.	
	Osserva, inoltre, il Collegio che l'autocertificazione intestata al Sig.	
	Giuseppe GIORELLI neppure indica il nominativo del soggetto a cui il	
	terreno sarebbe stato concesso in comodato gratuito e che la sottoscrizione	
	apposta in calce all'autocertificazione intestata alla Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU è illeggibile (Doc. 10 della Procura Regionale).	
	23	

	Anche in tal caso, non conducono ad una differente determinazione del	
	Collegio le affermazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni	
	testimoniali rese dal Sig. Vito MARTINO in data 6 settembre 2016 (Doc. 10	
	della Procura Regionale) circa l'accordo intercorso con il Sig. Giuseppe	
	GIORELLI per la concessione in godimento del terreno a titolo gratuito,	
	attesa l'estrema genericità delle stesse, sia per quanto attiene alla durata del	
	rapporto e sia in merito all'individuazione del soggetto che avrebbe	
	conseguito la giuridica disponibilità dell'area.	
	4.4.3. Osserva, peraltro, il Collegio che la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU,	
	rimasta contumace, non ha offerto al Collegio alcun elemento probatorio al	
	fine di dimostrare l'infondatezza dei rilievi formulati dall'Attore Pubblico	
	nei suoi confronti.	
	4.5. É evidente - alla luce dei rilievi che precedono - il nesso causale	
	intercorrente tra le condotte ascritte alla convenuta ed il pregiudizio al	
	pubblico erario, riconducibile all'indebito ottenimento delle provvidenze in	
	questione mediante la produzione di documentazione inidonea alla	
	dimostrazione dei titoli giuridici in base ai quali la Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU ha dichiarato di detenere le aree oggetto delle domande di	
	contribuzione.	
	4.6. L'antigiuridicità della condotta della convenuta consegue all'artificiosa	
	creazione dei presupposti per il conseguimento dei contributi <i>de quibus</i> per	
	trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.	
	Vengono, pertanto, in rilievo le norme che al ricorrere di tale situazione	
	vietano l'erogazione dei finanziamenti (art. 30 Regolamento C.E. n.	
	73/2009) ed impongono al percettore degli stessi di restituire quanto	
	24	

		indebitamente ricevuto (art. 3, comma 1, L. 898/1986).	
		4.7. Per quanto concerne l'elemento psicologico dell'illecito, il	
		comportamento della convenuta appare connotato da dolo, atteso il	
		consapevole e volontario utilizzo di autocertificazioni inidonee a dar prova	
		della disponibilità giuridica delle superfici oggetto della richiesta di	
		contributo - con conseguente inserimento nel fascicolo aziendale di	
		informazioni non rispondenti al vero - in violazione della richiamata	
		disciplina di settore.	
		5. L'ammontare del danno al pubblico erario corrisponde all'importo di	
		Euro 214.946,88 ed è pari alla sommatoria degli importi indebitamente	
		percepiti dalla Sig.ra Mihaela CIBOTARIU nelle seguenti date:	
		- Euro 31.770,17 in data 22 ottobre 2009 ed Euro 13.465,79 in data 4	
		dicembre 2009 (relativi alla domanda unica di pagamento per l'anno	
		2009);	
		- Euro 22.613,13 in data 22 ottobre 2010 ed Euro 20.524,90 in data 28	
		dicembre 2010 (relativi alla domanda unica di pagamento per l'anno	
		2010);	
		- Euro 42.832,69 in data 8 febbraio 2012 (relativi alla domanda unica di	
		pagamento per l'anno 2011);	
		- Euro 21.458,48 in data 5 novembre 2012 ed Euro 20.958,47 in data 1°	
		febbraio 2013 (relativi alla domanda unica di pagamento per l'anno	
		2012);	
		- Euro 21.458,48 in data 12 novembre 2013 ed Euro 19.864,77 in data 12	
		febbraio 2014 (relativi alla domanda unica di pagamento per l'anno	
		2013).	

	È il caso di precisare che l'importo di Euro 214.946,88 è superiore a quello	
	di Euro 188.312,46 risultante dal provvedimento di accertamento definitivo	
	del credito emesso da A.G.E.A. in data 17 marzo 2020 (prot. n.	
	AGEA.2020.21335) e che la differenza di Euro 26.634,42 è da imputare alle	
	somme erogate all'odierna convenuta in relazione alla domanda di	
	pagamento relativa alla campagna 2013.	
	Infatti, il menzionato atto di accertamento attesta l'erogazione alla Sig.ra	
	Mihaela CIBOTARIU, per la causale suddetta, di soli Euro 14.688,83 (Doc.	
	7 della Procura Regionale) mentre dalla documentazione depositata	
	dall'Ufficio Requirente emerge come l'intimata abbia percepito, per la	
	causale suddetta, la somma di complessivi Euro 41.323,25 (Doc. 10 della	
	Procura Regionale).	
	L'indicato ammontare del <i>quantum</i> risarcitorio discende, pertanto, dalla	
	(corretta) sommatoria delle cifre indebitamente percepite dalla convenuta.	
	Peraltro, la stessa Procura Regionale ha invocato - nell'atto introduttivo della	
	presente controversia - la condanna dell'intimata al pagamento della somma	
	di Euro 188.312,46 precisando come questa fosse suscettibile di aumento del	
	<i>“maggiore importo che dovesse risultare in giudizio”</i> .	
	6. Il danno erariale va, in conclusione, ascritto alla Sig.ra Mihaela	
	CIBOTARIU a titolo di dolo, con conseguente pronuncia di condanna a	
	favore del pubblico erario creditore (ovverosia A.G.E.A. - Agenzia per le	
	Erogazioni in Agricoltura) per l'importo di Euro 214.946,88 per il quale va	
	pronunciata condanna.	
	Tale importo va, inoltre, rivalutato a partire dalle distinte erogazioni sino	
	alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma in tal modo	

	rivalutata dovranno essere aggiunti gli interessi legali a partire dalla predetta	
	data sino al soddisfo.	
	7. Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla	
	presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della	
	convenuta.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37432 del registro di	
	Segreteria, così provvede:	
	1) dichiara la contumacia della convenuta;	
	2) condanna la Sig.ra Mihaela CIBOTARIU, al risarcimento del danno di	
	Euro 214.946,88 (duecentoquattordicimilanovecentoquarantasei/88) in	
	favore dell'A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, da	
	rivalutarsi nei termini indicati in motivazione fino alla data della presente	
	sentenza con aggiunta di interessi legali sulla somma così rivalutata da tale	
	ultima data fino al soddisfo;	
	3) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, quali	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.	
	L'Estensore	Il Presidente
	Andrea MAZZIERI	Alberto MINGARELLI
	 ANDREA MAZZIERI CORTE DEI CONTI 25.03.2024 13:35:08 GMT+01:00	 ALBERTO MINGARELLI CORTE DEI CONTI 25.03.2024 15:26:44 GMT+01:00
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 331,05.	
	27	

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2024

Il Funzionario



MARIA TERESA
SAVINO
CORTE DEI CONTI
25.03.2024 16:46:10
GMT+01:00